



Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Genova, Sezione Specializzata Imprese

In persona di:

Dott. Luigi Costanzo	Presidente
Dott.ssa Lorenza Calcagno	Giudice rel.
Dott. Ada Lucca	Giudice

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Nelle cause riunite 4970/2013 e 8446/2014, promosse da
Giovanni Morzenti, rappresentato e difeso dagli Avvocati Claudio Bonelli e Antonio
Albites Coen e presso lo studio di quest'ultimo in Genova, Distacco di Piazza Marsala
n. 4/14, elettivamente domiciliato, giusta procura a margine dell'atto di citazione;
attore nelle cause riunite;

contro

Alessandro Miglio, rappresentato e difeso dagli Avvocati Ubaldo Foppiano e Giovanni
Cuomo Ulloa e presso e nello studio del primo in Genova, via XX Settembre 14-6,
elettivamente domiciliato, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e
risposta;

convenuto nella causa avente RG 4970/2013 e chiamante;

e

Gianantonio Bandera, rappresentato e difeso dall'Avvocato Enrico Erasmo Bonavera e
presso e nel suo studio in Genova, C.so Andrea Podestà 11/8 elettivamente domiciliato,
giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

convenuto nella causa avente RG 4970/2013 e chiamante;

e

Bennati Marcello, rappresentato e difeso dall'Avvocato Antonio Albites Coen ed
elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in Genova, Distacco di Piazza
Marsala n. 4/14, giusta mandato in atti;

terzo chiamato nella causa avente RG 4970/2013;

e



Alberto Gabbi, rappresentato e difeso dagli Avvocati Ariel Dello Strologo e Niccolò Medica e presso e nello studio del primo in Genova, via Assarotti 15/10, elettivamente domiciliato, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta; terzo chiamato nella causa avente RG 4970/2013;

e

Legino Srl;

convenuta contumace nella causa avente RG. 8446/2014.

Conclusioni

Per parte attrice:

“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,

- previa riunione del presente giudizio a quello rubricato al n. 8446/2014 R.G., chiamato oggi stesso dinanzi a questo On.le Giudice, essendovi identità di petitum e causa petendi e parziale identità dei soggetti, causa evocata nei confronti di Legino S.r.l. al solo fine di scongiurare eventuali vizi di contraddittorio,

- previa ammissione – solo per il ravvisato caso di necessità e senz’inversione dell’onere probatorio – della prova per interrogatorio e testi sui capi tenorizzati che non dovessero risultare di rilevanza documentale e che fossero esplicitamente contestati,

- previa acquisizione presso la Società di tutta la documentazione necessaria, segnatamente con riguardo agli atti di vendita degli appartamenti, alla corrispondenza con i tecnici, con gli uffici e con le imprese subappaltatrici quanto alle vicende del contratto d’appalto, ovvero pronunciato - occorrendo – ordine d’esibizione;

- previa – occorrenda – CTU tecnico-contabile, che esamini con il consenso delle parti ex art. 198 II° co Cpc registri e documenti non prodotti in giudizio ed assuma – occorrendo – informazioni presso terzi ex art. 194 I° Cpc, intesa a valutare:

* l’effettiva incidenza percentuale sul prezzo di vendita degli immobili delle provvigioni corrisposte da Legino Srl a B.I.L. Srl, S.I.M. Srl e Longo Antonio ed il loro complessivo ammontare;

* i maggiori oneri finanziari sopportati dalla Società Legino Srl a cagione dell’incompleto versamento da parte di B & S Holding Srl dell’apporto di capitale percentuale spettante, nonché quelli dovuti all’indebita, anticipata loro integrale restituzione da parte



della Società nella persona del Rag. Miglio;

* l'effettivo ammontare percentuale spettante in restituzione a ciascun socio quanto ai finanziamenti apportati;

* l'ammontare complessivo del prezzo ricavato dalla vendita degli immobili rispetto a quello concordato nel listino licenziato dalla Società;

- previa – occorrenda - CTU tecnica intesa a valutare:

* i maggiori oneri finanziari sopportati dalla Società a cagione della tardata consegna degli immobili da parte dell'appaltatrice Fingim Srl, rispetto ai tempi previsti dal contratto d'appalto;

* la congruità del corrispettivo pattuito per l'appalto rispetto ai prezzi di mercato all'epoca vigenti, facendo eventualmente riguardo ai prezziari in vigore nella Regione Liguria;

* la congruità del prezzo sborsato per opere extracapitolato;

* la congruità del prezzo sborsato per opere di urbanizzazione;

* la congruità del prezzo corrisposto per l'acquisto del terreno sul quale furono edificati gli immobili de quibus;

* i maggiori oneri finanziari sopportati e sopportandi dalla società Legino Srl a cagione del tardato esperimento dell'azione sociale di responsabilità, pur più volte sollecitata dai soci sin dal 2008, nonché a cagione dell'eccessività degli esborsi e delle restituzioni sovraelencate;

- **dichiarare** gli amministratori Gianantonio Bandera e Alessandro Miglio responsabili ex art. 2391, 2391 bis, 2392, 2394, 2476, 2485, 2497 Cod. civ., nonché per ogni altro profilo di responsabilità, dei fatti ed atti di mala gestio descritti in narrativa, nonché di quelli eventualmente emergenti in corso di causa e, per l'effetto, li dichiaro tenuti e li condanni a risarcire alla Legino Srl e/o ai suoi soci i danni ad essa arrecati, da liquidarsi in misura non inferiore ad €. 500.000,00, ovvero in quella veriore in corso di causa accertanda e da liquidarsi, ove del caso, anche ex bono et aequo, in ogni caso con rivalutazione secondo gli indici ISTAT e maggiorazione d'interessi compensativi sugli importi rivalutati;



con vittoria di spese, diritti ed onorari.

nella causa avente RG 8446/2014 “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis,

IN VIA PRELIMINARE

previa riunione della presente causa a quella rubricata al n. 4970/2013 del Ruolo Generale del Tribunale di Genova, chiamata per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 23 settembre 2014 dinnanzi al G.I. nominato, Dott.ssa Lorenzo Calcagno, senza alcuna domanda nei suoi confronti nel merito, bensì solo al fine di partecipare al giudizio evocato per l’accertamento di responsabilità degli amministratori, così da scongiurare eventuali vizi nella costituzione del contraddittorio”.

Per parte convenuta Alessandro Miglio

Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis:

- in via preliminare, dichiarare la propria carenza di giurisdizione e/o, comunque, l’improponibilità delle domande proposte contro il convenuto rag. Miglio in presenza della clausola arbitrale pattuita con l’art. 27 dello statuto sociale;
- in subordine e con riserva di gravame, respingere, anche per intervenuta prescrizione, tutte le domande proposte contro il convenuto rag. Miglio;
- in ulteriore subordine e con analoga riserva, - accertare e quantificare l’apporto causale dei singoli amministratori della Legino s.r.l. nella produzione dei danni ex adverso lamentati, così da determinare la misura del danno risarcibile da ascrivere a ciascuno di loro, e condannare tali amministratori dott. Giovanni Morzenti, Sig. Gianantonio Bandera, Sig. Marcello Bennati e ing. Alberto Gabbi, in solido tra loro o come meglio, a manlevare il convenuto rag. Miglio dalle domande proposte conto di lui.

Con la vittoria, in ogni caso, delle spese di lite nei confronti di tutte le altre parti.

Per parte convenuta Gianantonio Bandera

Piaccia a Codesto Tribunale Ill.mo, *contrariis reiectis*,

- in via principale, dichiarare improponibili le domande avversarie, per la rinuncia delle parti alla tutela giurisdizionale, insita nella previsione di clausola compromissoria per arbitrato irrituale inserita nello Statuto sociale;
- in subordine, respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, per la carenza dei presupposti di legge;
- in via di gradato subordine, per la denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande dell’attore, accertare e quantificare l’apporto causale dei singoli amministratori di Legino S.r.l. nella produzione dei danni *ex adverso* lamentati, in funzione in particolare del potere di rappresentanza a costoro conferito e delle deleghe



ad essi accordate o (come nel caso del conchiudente) dell'assenza di delega, così da determinare la misura del danno risarcibile direttamente ascrivibile al conchiudente ed agli altri amministratori di Legino S.r.l., e condannare il dott. Giovanni Morzenti, il rag. Alessandro Miglio, il sig. Marcello Bennati e/o il sig. Alberto Gabbi, in solido tra loro o come meglio ritenuto, a garantire e manlevare il conchiudente per le conseguenze pregiudizievoli a lui derivanti da un'ipotetica sua condanna;

- in ogni caso, condannare l'attore dott. Giovanni Morzenti e/o il convenuto rag. Alessandro Miglio e/o i terzi chiamati sig. Marcello Bennati e sig. Alberto Gabbi, in solido tra loro o come meglio ritenuto, alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore del conchiudente.

Per parte terza chiamata Alberto Gabbi

Piaccia al Tribunale Ill.mo:

in via preliminare, accertare e dichiarare la sussistenza della propria giurisdizione;

in via principale dichiarare la nullità delle domande rivolte nei confronti dell'ing. Gabbi dal sig. Bandera e dal dott. Miglio per effetto del disposto dell'art. 164 cpc, quarto comma;

in via subordinata, respingere integralmente le domande del dott. Miglio e del sig. Bandera perché infondate in fatto ed in diritto, mandandone l'ing. Gabbi interamente assolto;

in via ulteriormente e denegatamente subordinata, per la ipotesi non creduta di accertamento della corresponsabilità dell'ing. Gabbi rispetto ai fatti e/o atti ascritti ai signori Miglio e Bandera, accertarne la rilevanza causale, determinando l'entità dell'apporto e la quota di responsabilità e, per l'effetto e conseguentemente, limitare la condanna di manleva dello stesso ing. Gabbi a detta quota di partecipazione;

in ogni caso, con integrale condanna dei signori Bandera e Miglio al pagamento di tutte le spese del presente giudizio, ivi compresi i compensi di avvocato, oltre IVA e CPA.”

Per parte terza chiamata Marcello Bennati

Il Tribunale:

1) qualora disponga l'istruzione della causa proposta da Morzenti Giovanni contro Bandera Gianantonio e Miglio Alessandro, separi da essa le cause proposte dall'uno e dall'altro di questi contro Bennati Marcello;

2) dichiarare la nullità delle citazioni da parte di Bandera Gianantonio e Miglio Alessandro contro Bennati Marcello;

3) in subordine, respinga le domande proposte con le citazioni medesime;

4) in subordine ulteriore:



4.1) neghi la pretesa solidarietà di Bennati Marcello:

4.1.1) con Morzenti Giovanni e/o con Miglio Alessandro e/o con Gabbi Alberto in favore di Bandera Gianantonio;

4.1.2) con Morzenti Giovanni e/o con Bandera Gianantonio e/o con Gabbi Alberto in favore di Miglio Alessandro;

4.2) limiti la condanna o le condanne di Bennati Marcello:

4.2.1) in favore di Bandera Gianantonio, alla quota dell'ipotetico concorso di Bennati Marcello nei danni cagionati dallo stesso Bandera Gianantonio alla Légino;

4.2.2) in favore di Miglio Alessandro, alla quota dell'ipotetico concorso di Bennati Marcello nei danni cagionati dallo stesso Miglio Alessandro alla Légino;

5) condanni sia Bandera Gianantonio sia Miglio Alessandro a rimborsare a Bennati Marcello, in solido o per quote, le spese del giudizio, e le liquidi.

Per parte convenuta Legino Srl

Nessuna.

Motivi in fatto e diritto della decisione

Il processo

Con atto di citazione Giovanni Morzenti ha promosso azione di responsabilità nei confronti di Gianantonio Bandera e Alessandro Miglio allegando fatti indicativi di una amministrazione della Legino Srl in palese conflitto di interesse nell'ambito di una operazione, costituente scopo del contratto sociale, di lottizzazione di terreni e costruzione di un rilevante numero di appartamenti. Nella ricostruzione attorea il conflitto di interesse emerge dalla posizione dei convenuti nella compagine di diverse società che hanno svolto ruoli operativi nella realizzazione degli immobili; in particolare, hanno ricoperto cariche od erano proprietari di quote nella società appaltatrice delle opere, nella subappaltatrice, in quella che ha ricevuto il mandato a vendere gli appartamenti ed ancora nel soggetto che ha ottenuto l'appalto per i lavori di urbanizzazione. L'attore ha quantificato i danni subiti dalla società in complessivi euro 642.660,04. In via preliminare ha ricordato la presenza, nell'art. 27 dello Statuto della società Legino Srl, di una clausola compromissoria contenente il termine di giorni 90 per l'insediamento dell'arbitro e la pronuncia del lodo ed ha allegato l'estinzione del mandato per scadenza del termine, attesa la rinuncia del primo arbitro, Dott. Vignolo, seguita alla reiezione del termine chiesto al Presidente del Tribunale e negato in forza della qualificazione dell'arbitrato come irrituale, e la rinuncia del secondo nominato. Si è costituito Alessandro Miglio contestando in via pregiudiziale la carenza di giurisdizione di questo tribunale stante l'efficacia della clausola compromissoria, attesa



l'assenza di situazioni di oggettiva impossibilità alla regolamentazione del rapporto stante la sola rinuncia del primo arbitro e la mancata accettazione del secondo e nel merito contestando gli addebiti mossi. Il convenuto ha chiesto, atteso il ruolo svolto all'interno del CdA dallo stesso attore, dall'altro convenuto Bandera e da altre due persone, Marcello Bennati e Alberto Gabbi, l'autorizzazione alla chiamata in causa di questi ultimi e l'accertamento della esclusiva responsabilità in capo agli altri partecipanti al CdA dei fatti dedotti o in subordine la determinazione delle quote di responsabilità.

Si è costituito Gianantonio Bandera contestando l'infondatezza delle domande attoree ed ancora prima la loro improponibilità per l'esistenza di una clausola di arbitrato irrituale, ricordata dallo stesso attore ma ancora valida, diversamente da quanto allegato in atto introduttivo, atteso che per aversi inefficacia occorre la presenza di situazioni oggettive, assenti nel caso di specie. Ha concluso chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa di Alberto Gabbi e Marcello Bennati, soggetti che hanno ricoperto ruoli nell'amministrazione della società, al fine di una quantificazione degli apporti causali di tutti i soggetti operanti nella Legino Srl nel periodo oggetto di contestazione.

A seguito dell'autorizzazione alla chiamata in causa dei soggetti indicati, si sono costituiti i terzi chiamati.

Marcello Bennati ha in via preliminare argomentato sulla nullità della clausola compromissoria per essere impossibile l'oggetto del contratto a cagione del termine indicato per la pronuncia del lodo, a fronte della necessità del rispetto del principio del contraddittorio, e, nel merito, contestando le domande.

La difesa Gabbi ha contestato l'esistenza di una qualunque responsabilità ed in via del tutto pregiudiziale ha argomentato sul venir meno del mandato contenuto nella clausola arbitrale.

All'esito della concessione dei termini per memorie ai sensi dell'art. 183 c. 6 cpc, il Giudice, rilevato che la questione sulla persistente validità o meno della clausola arbitrale poteva portare alla definizione della causa, ha invitato le parti a precisare le conclusioni, all'esito rimettendole nanti il Collegio.

Alla medesima data fissata per la precisazione delle conclusioni l'attore Giovanni Morzenti ha precisato altresì nella causa introdotta nei confronti della Legino Srl, promossa al fine dell'opponibilità della pronuncia.

Con ordinanza 7 gennaio 2016 il Collegio, rilevato che tutte le parti avevano qualificato la clausola compromissoria in termini di arbitrato irrituale, richiamata l'attenzione al profilo della decisione secondo diritto, ha invitato i difensori a depositare entro quaranta



giorni memoria ai sensi dell'art.101 c. 2 cpc ed ha disposto la riunione delle cause, entrambe promosse da Morzenti Giovanni, la prima contro gli amministratori e la seconda nei confronti della società al fine di rendere opponibile la decisione a quest'ultima.

Depositate le memorie, la causa è tornata all'esame del Collegio.

Sulla qualificazione della clausola statutaria.

Con l'ordinanza del 7 gennaio 2016 il Collegio ha evidenziato come, se pure le parti avessero posto a fondamento delle opposte ricostruzioni la qualificazione della clausola come istitutiva di un arbitrato irrituale, era necessario approfondire l'esegesi della norma statutaria, atteso il riferimento alla decisione secondo diritto ed all'irritualità riferita piuttosto al procedimento.

Nelle memorie autorizzate le parti hanno insistito nella qualificazione in termini di arbitrato irrituale.

Occorre preliminarmente riportare il tenore letterale dell'intero articolo 27 dello Statuto della Legino Srl : *“Tutte le controversie tra i soci oppure tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sono risolte da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del Distretto nel cui ambito ha sede la società, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. La sede dell'arbitrato è stabilita nell'ambito della Provincia in cui ha sede la società, dall'arbitro nominato. L'arbitro procede in via irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura e decide secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina, senza obbligo al deposito del lodo, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato.”*

Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, nell'arbitrato rituale le parti vogliono ottenere un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 cpc con l'osservanza delle regole del procedimento arbitrale, mentre in quello irrituale intendono affidare all'arbitro la soluzione delle controversie tramite una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà. Assume quindi rilevanza la presenza nella clausola di un impegno a ritenere la natura definitiva e vincolante del lodo come espressione della volontà delle parti (vedi C. Cass. 2.12.2015, n. 24558 e 18.11.2015, n. 23629). Dovendo ricostruire la volontà manifestata dalle parti, deve rilevarsi che nel caso in esame la clausola non contiene indicazioni inequivoche, posto che il riferimento alla risoluzione delle controversie non può, ad avviso del Collegio, essere letto come riguardante la volontà di



ritenere vincolante il negozio di accertamento espressione dell'attività o il risultato dell'attività stessa quale manifestazione negoziale delle parti. Al contrario, il riferimento alla soluzione delle controversie richiama il concetto della decisione. Inoltre, nella norma il riferimento all'irritualità è limitato alle modalità procedurali e non riguarda la fase definitiva delle questioni (letteralmente "*L'arbitro procede in via irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura e decide secondo diritto*"). La problematica del rapporto tra forme e contenuto della decisione assume oggi particolare rilievo in quanto lo stesso processo civile ordinario conosce una forma "destrutturata", pur con un contenuto decisorio identico a quello della sentenza. Il richiamo, già presente nell'ordinanza del 7 gennaio 2016, intendeva riferirsi non ad una applicabilità diretta al caso di specie, ma era volta a sottoporre all'attenzione delle parti lo sviluppo dello stesso sistema ordinario, nel quale elemento centrale è la decisione nel rispetto delle norme di diritto, pur in presenza di una maggiore libertà nelle forme procedurali. Se quindi in generale il richiamo alla decisione secondo diritto non assume rilievo dirimente, nel caso di specie è al contrario di estremo rilievo proprio perché si accompagna ad un riferimento all'irritualità esclusivamente limitato alle forme, e non alla fase della "risoluzione" delle controversie demandata all'arbitro privato. Le tesi sostenute dalle parti non possono essere condivise. In particolare, la diversità di formulazione della clausola, ricordata dalla difesa di parte attrice, conforta la ricostruzione del Collegio. Infatti, l'originaria dizione, contenuta nel contratto sociale stipulato nel 1997, allora sub articolo 28, individuava la competenza in capo ad un Collegio arbitrale che decideva "secondo equità e senza vincoli procedurali" – doc. 4 fascicolo attoreo-, mentre l'attuale previsione, contenuta nell'art. 27, ha limitato espressamente l'irritualità alla procedura. Il richiamo ad un termine breve, novanta giorni, è argomento non convincente in quanto non è breve di per sé ma in relazione alle questioni affrontate. Inoltre la legge prevede per l'arbitrato rituale la possibilità di chiedere una proroga pur in assenza di un accordo delle parti, come accaduto nel caso di specie. L'esenzione dell'obbligo del deposito non assume valore dirimente perché riferita all'arbitro e richiama una disposizione di legge ormai non più in vigore (l'obbligo è stato soppresso già con la L. 28/1983), poiché oggi è la parte che vuole l'esecutività a dover depositare il lodo.

Le conclusioni sopra assunte trovano conferma nel tenore degli atti depositati nel procedimento arbitrale, dove per altro anche sotto il profilo della procedura le parti fanno riferimento ad una procedimento strutturato piuttosto che caratterizzato da una piena libertà delle forme – vedi doc. da I a V fascicolo attoreo-. Il Collegio conosce la



decisione assunta dal Presidente di questo Tribunale in data 7.3.2012 – doc. IX fascicolo attoreo; tuttavia non ne condivide gli argomenti per quanto sopra già ricordato.

Volendo dunque concludere, gli argomenti che portano il Collegio a qualificare la clausola contenuta nell'art. 27 dello Statuto in termini di arbitrato rituale, all'esito dell'applicazione dei principi di interpretazione dei contratti, sono: l'assenza di ogni richiamo esplicito alla vincolatività della decisione in termini di volontarietà delle parti; il richiamo alla risoluzione ("sono risolte") indicativa della presenza di una decisione; il riferimento all'irritualità limitato alla procedura, come contrapposto alla decisione secondo diritto; il contenuto stesso delle note depositate dinanzi agli arbitri.

Deve infine ricordarsi come la giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione abbia indicato, in caso di dubbi sull'interpretazione della volontà delle parti, la preferenza per la ricostruzione in termini di arbitrato rituale (C. Cass. sentenza 7.4.2015, n. 6909, in massima: *"In tema di interpretazione del patto compromissorio, anche con riferimento alla disciplina applicabile prima dell'introduzione dell'art. 808 ter cpc ad opera del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, il dubbio sull'interpretazione dell'effettiva volontà dei contraenti va risolto nel senso della ritualità dell'arbitrato, tenuto conto della natura eccezionale della deroga alla norma per cui il lodo ha efficacia di sentenza giudiziaria"*).

In merito alle conseguenze di tale qualificazione, la difesa Miglio nella sua memoria ha affermato che, qualora il Collegio avesse ritenuto di qualificare il compromesso in termini di arbitrato rituale, avrebbe dovuto pronunciare la propria incompetenza, ai sensi dell'art. 819ter cpc, e non l'improponibilità o la carenza di giurisdizione. Egualmente ha concluso la difesa Bandera. Tuttavia, il Collegio osserva che non è stata sollevata da alcuna delle parti una eccezione di incompetenza, avendo i convenuti chiesto una pronuncia di carenza di giurisdizione o di improponibilità della domanda. Non potendo pronunciare oltre le domande e le eccezioni formulate dalle parti nel processo, la reiezione delle eccezioni di carenza di giurisdizione o improponibilità delle domande svolte dai convenuti comporta la remissione della causa sul ruolo e la prosecuzione nel merito.

Rimessione sul ruolo.

La causa deve proseguire nel merito; le parti, come da ordinanza, devono essere rimesse dinanzi al Giudice istruttore per le successive determinazioni.

Pqm

Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta,



respinge le eccezioni di carenza di giurisdizione e di improponibilità delle domande formulate dai convenuti;

ordina la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.

Così deciso in Genova, 15 marzo 2016

Il Presidente

Dott. Luigi Costanzo

Il Giudice estensore

Dott.ssa Lorenza Calcagno

